

# La qualificazione fiscale delle polizze unit linked segue quella civilistica

Classificarle come prodotto finanziario anziché assicurativo comporterebbe, tra l'altro, la non applicazione dell'art. 44, comma 1 lett. g-quater del TUIR

/ Stefania BARSALINI

Le polizze **unit** e **index linked** sono state oggetto di ampio dibattito volto a stabilire se possano o meno rientrare nella disciplina civilistica riservata ai contratti assicurativi sulla vita, dal momento che le stesse possono prescindere dal garantire all'assicurato un risultato minimo e la restituzione del premio versato e, comunque, che la rilevanza della specifica prestazione in caso di decesso dell'assicurato sia assente o molto contenuta.

Tali considerazioni hanno contribuito ad attrarre sovente tali forme di risparmio assicurativo nell'ambito della disciplina che governa i prodotti finanziari.

In merito, la Cassazione, con l'ordinanza n. [10333/2018](#), richiamando la sentenza n. [6061/2012](#), aveva statuito che l'assunzione del **rischio demografico** da parte dell'assicuratore costituisce fattore discriminante per identificare la natura del contratto stesso. Successivamente, con la sentenza n. [6319/2019](#) aveva altresì stabilito che per definire un contratto come prodotto assicurativo è necessario che vi sia il "trasferimento del rischio dall'assicurato all'assicuratore".

In sostanza, secondo i giudici della Suprema Corte, le polizze unit linked hanno causa mista (assicurativa e finanziaria) e la parte assicurativa deve comunque rispondere ai principi dettati dall'[art. 1882](#) c.c.. Pertanto, le polizze devono assicurare il "rischio demografico", al fine di conservare, a pena di nullità, la **funzione assicurativa**; diversamente si tratterebbe di un semplice "investimento in uno strumento finanziario".

Recentemente la giurisprudenza di merito ha affermato che l'assenza di una garanzia di restituzione del capitale non costituisce **elemento ostativo** alla qualificazione del contratto come assicurativo. In particolare il Tribunale di Bergamo, con la sentenza n. [2426](#) del 21 novembre 2019 ha affermato il principio secondo cui le polizze unit linked, anche qualora non garantiscano neppure in parte la restituzione del capitale investito, sono a tutti gli effetti prodotti assicurativi (seppure a componente causale mista, finanziaria ed assicurativa sulla vita).

Con la sentenza citata il Tribunale si pone **in contrasto** con l'orientamento espresso dalla Cassazione e accoglie invece quanto già statuito dalla Corte di Giustizia europea il 31 maggio 2018 (causa [C-542/2016](#)) e il 1° marzo 2012 (causa C-166/2011), vale a dire che polizze assicurative possono comportare guadagni o perdite finanziarie al contraente o ai beneficiari in caso di decesso dell'assicurato, restando soluzioni assicurative anche se non è garantita la restituzione del capitale.

Nella medesima sentenza n. 2426/2019, inoltre, si ricorda che gli orientamenti espressi dalla Corte di Giustizia europea hanno **operatività immediata** negli ordinamenti interni, conseguentemente eventuali pronunce della Cassazione in contrasto con i principi sanciti dal giudice europeo possono essere disattese.

Per ricondurre un determinato contratto alla nozione di contratto di assicurazione, secondo i giudici di Bergamo, è sufficiente che sia previsto il **pagamento di un premio** da parte dell'assicurato e, in cambio di tale pagamento, la fornitura di una prestazione da parte dell'assicuratore in caso di decesso dell'assicurato o del verificarsi di un altro evento di cui al contratto in discorso.

## Potrebbe non applicarsi il tax deferral

La diversa classificazione civilistica della polizza unit linked (prodotto finanziario anziché prodotto assicurativo) comporterebbe anche una **differente qualificazione fiscale** in capo al contraente, al beneficiario ed alle imprese di assicurazione che versano annualmente all'erario somme a titolo di acconto sulle future imposte dirette, ossia l'imposta pari allo 0,45% sulle riserve matematiche e dell'imposta sul valore di contratti assicurativi (c.d. "IVCA") per le polizze collocate da compagnie estere operanti in regime di libera prestazione di servizi, che non hanno optato per l'applicazione dell'imposta sostitutiva *ex* [art. 26-ter](#), comma 3, del DPR 600/73, direttamente o mediante un rappresentante fiscale.

Se la polizza unit linked è un **prodotto finanziario** e non assicurativo non potrebbe trovare applicazione l'[art. 44](#), comma 1, lett. g-quater) del TUIR e neppure l'[art. 26-ter](#) del DPR n. 600/73, per effetto dei quali i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione ([art. 44](#), comma 1, lett. g-quater) del TUIR) sono assoggettabili ad imposta sostitutiva nella misura del 26%.

Infine il disconoscimento della natura di prodotto assicurativo comporterebbe per il beneficiario l'impossibilità di godere del *tax deferral* al **riscatto della polizza** e di godere altresì dell'esclusione dalla formazione dell'attivo ereditario delle somme corrisposte agli eredi "in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto", trattandosi di indennità spettanti a detti soggetti *iure proprio* e non *iure successionis*.